

## **Libertà di culto in Italia e nell'UE. La normativa italiana e il punto di vista dell'UE.**

### **La Costituzione Italiana**

La libertà di professare liberamente il proprio credo religioso è uno dei pilastri delle moderne costituzioni europee.

Per quanto concerne la nostra Costituzione esso è **ampiamente regolamentato** dagli **artt. 19 e 20**. Questo diritto, col richiamo operato agli **artt. 2.3.7.8** viene considerato **un diritto inviolabile dell'individuo**, un vero e proprio diritto personalissimo **insopprimibile**. **Nell'art. 8** la Carta Costituzionale riconosce pari dignità a tutte le confessioni religiose che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, col solo limite che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Questa libertà è espressione della più ampia libertà di associazione prevista dall'art. 18.

Ancora, è riconosciuto a chiunque di professare liberamente la propria fede religiosa in forma privata o associata, sia in pubblico che in privato, e di farne propaganda. **La libertà di professare liberamente il proprio credo religioso è un fondamento di primaria importanza per una società democratica ma si tratta di un bene prezioso anche per un non credente, per gli agnostici, in una società sempre più aperta e pluralista nella quale ci troviamo oggi a convivere.**

### **Il trattato CE**

Che cosa dispone a questo proposito l'UE?

Con l'ultima modifica dei Trattati, il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1°.12.2009, l'UE, riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 7.12.2000, adottata a Strasburgo **che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.**

Dobbiamo aggiungere che il Trattato di Lisbona, **oggi in vigore**, è frutto di una **sofferta gestazione durata diversi anni che è un primo tentativo – in parte abortito – di dotare l'UE di una vera e propria costituzione in senso formale.**

Nel Trattato di Lisbona, v'è un altro aspetto che va sottolineato per gli sviluppi sul piano **normativo e giurisprudenziale. L'UE ha aderito alla CEDU (cfr. art. 6).**

Prima di passare ad esaminare la giurisprudenza sia della Suprema Corte che della CEDU c'è da precisare il rapporto che sussiste tra diritto interno e diritto UE e diritto della CEDU. In effetti, per evitare una pericolosa sovrapposizione tra le diverse fonti di diritto, è opportuno chiarire quale sia il rapporto che passa tra di loro. Non c'è dubbio che il rapporto tra diritto interno e norme esterne ha valenza costituzionale (art. 10).

Nel disciplinare questo rapporto, i costituenti intesero realizzare un'apertura dell'Italia e del suo ordinamento con la previsione di un meccanismo di adattamento automatico alle norme del diritto internazionale (art. 10 1°c. Cost.).

All'inizio di questo secolo - attraverso la modifica dell'art. 117 - (legge costituzionale 18.10.2001 n. 3) si è chiarito il quadro stabilendo l'obbligo del **legislatore di esercitare la potestà legislativa nel rispetto anche dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.**

**Questo automatismo è stato però riconosciuto solo alle norme di emanazione UE** vale a dire regolamenti e direttive mentre le norme convenzionali sono applicabili nel nostro ordinamento solo quando esse abbiano costituito oggetto di una legge di adattamento ad hoc per cui la regola dell'adattamento automatico alle sole norme del diritto internazionale non è applicabile alle disposizioni della Convenzione di Roma del 4.11.1950 (Cedu). La questione del rapporto tra norme interne e norme della Convenzione ha ricevuto una prima completa e convincente soluzione solo nel 2004 grazie a quattro sentenze delle Sezioni Unite civili in tema di diritto della ragionevole durata del processo (sent. n. 1338, 1339, 1340 e 1341) con le quali si afferma in primo luogo l'obbligo che il Giudice ha di applicare il diritto nazionale conformemente alla norma, di interpretare la legge in modo conforme alla CEDU *“per come essa era nella giurisprudenza della Corte europea”*.

L'orientamento prevalente dunque da parte della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione fino alla riforma dell'art. 117 era quello di negare alla norma pattizia lo stesso valore della norma UE. Nonostante questo univoco orientamento, però, da molte sentenze traspariva il disagio della Corte Costituzionale di non poter

censurare la validità di norme interne in contrasto con la norma pattizia. Soltanto nel 2007, con le sentenze 24.10.2007 n. 348 e n. 349 la C.C. – grazie al nuovo parametro del novellato art. 117 la Corte precisa che, qualora il giudice accerti l'esistenza di un contrasto insanabile tra una disposizione convenzionale ed una di diritto interno, egli è tenuto a proporre questione di legittimità costituzionale della norma interna, con riferimento all'art. 117 1° c.C. che *“impone il controllo di costituzionalità qualora il Giudice comune ritenga lo strumento dell'interpretazione insufficiente ad eliminare il contrasto”* (sent. n. 311 del 26.11.2009).

E' stato proprio il nuovo orientamento della C.C. che ha restituito al Giudice comune spazi di libertà interpretativa consentendogli di valorizzare alcune specificità del nostro ordinamento. In primo luogo, stabilendo che *“l'apprezzamento della giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente va operato in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza, svolta in armonia con la Corte di Strasburgo, accertando se si tratti di decisione resa da una Camera ovvero dalla Grande Camera, oppure riferibili direttamente all'Italia”*.

La seconda può, infatti, ribaltare la decisione della prima, come è accaduto nel caso *J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. Regno Unito*: la Quarta Sezione (sentenza 15 novembre 2005) aveva ritenuto l'istituto dell'usucapione sproporzionato rispetto all'interesse pubblico che con esso si vorrebbe perseguire, dichiarandolo in contrasto con l'art. 1 del Protocollo n. 1, con conclusione ribaltata dalla Grande Camera (sentenza 30 agosto 2007).

La regola del controllo di compatibilità della norma convenzionale con la Costituzione non si traduce in un sindacato della interpretazione della norma da parte della Corte di Strasburgo in quanto esso è diretto a verificare **solo** se essa possa costituire un vulnus alla Costituzione stessa (sent. 24.10.2007 n. 349) per scongiurare *“il paradosso che una norma legislativa venga dichiarata incostituzionale in base ad una altra norma sub costituzionale a sua volta in contrasto con la Costituzione”* (sent. 24.6.2010 n. 227).

Il quadro di riferimento è mutato con il Trattato di Lisbona (cfr. art. 6). Le disposizioni della Corte sono diventati ulteriori parametri di legittimità. Le innovazioni del Trattato di Lisbona hanno posto in crisi l'interpretazione fin qui

seguita dalle Corti nazionali, anche in virtù della diversa interpretazione dei giudici amministrativi secondo la quale l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avrebbe reso le disposizioni della CEDU applicabili nel nostro ordinamento quale diritto dell'UE, con la conseguenza che il giudice comune avrebbe potuto disapplicare, nel caso di contrasto, la norma nazionale e applicare quella convenzionale.

Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1220, che così motiva: *“la Sezione deve fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall'articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009)”*.

**TAR Lazio II sez. bis 25 maggio 2010, n. 11984; la sentenza afferma anche che** *“il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione”*.

Le sentenze non convincono laddove si sostiene che con il Trattato di Lisbona l'UE “aderisce” alla CEDU, ancor prima dell'adesione formale per accettazione unilaterale.

Secondo una interpretazione maggioritaria, fino a quando l'UE non aderisce alla CEDU, *“nulla è modificato circa la non applicabilità nell'ordinamento italiano della Convenzione come diritto dell'UE”*.

Il cammino per giungere al traguardo è ancora lungo in quanto l'adesione alla Convenzione dovrà essere perfezionata osservando l'apposita disciplina stabilita nel protocollo annesso al Trattato e neppure è possibile oggi identificare i complessivi effetti dell'adesione che determinerà una modificazione sostanziale in quanto essa potrà giudicare l'Unione in quanto tale per cui fino a quando l'UE non aderirà alla CEDU e provvederà a disciplinare il rapporto tra le Corti di Lussemburgo e di Strasburgo, la composizione di eventuali conflitti o, meglio la prevenzione, resta affidata ad un **dialogo** tra le Corti. La giusta attenzione al diritto “esterno” non elimina il dovere di una rigorosa verifica dell'efficacia di quest'ultimo nel nostro ordinamento.

## **CEDU – art. 9**

**c. 1°** - In effetti, non è possibile individuare un significato europeo comune di religione.

**c. 2** – Va riconosciuta una certa discrezionalità all'azione dello Stato la cui normativa può variare a seconda delle tradizioni nazionali e delle esigenze di protezione dei diritti e delle libertà dei terzi. Tuttavia la posizione dello Stato deve restare neutrale e imparziale. L'azione dell'autorità statale per risolvere eventuali tensioni non deve pregiudicare il pluralismo, ma consentire la tolleranza reciproca. La manifestazione esterna comporta anche il diritto di provare a convincere il prossimo, per esempio con l'insegnamento. Se così non fosse, la libertà di cambiare religione o convinzione, fondato sull'art. 9, resterebbe lettera morta. In tema di **proselitismo** la Corte ha tracciato una distinzione fra testimonianza religiosa, missione essenziale per i credenti, e proselitismo abusivo che ne è una deformazione. Nella sentenza **Kokkinakis c/ Grecia** (sent. del 25.5.1993 n. 14307/88) la Corte ha precisato che *“il proselitismo abusivo può consistere in offerte di vantaggi materiali e sociali, oppure in indebite pressioni su persone in stato di sofferenza o bisogno, oppure anche un vero e proprio lavaggio del cervello”*.

D'altro canto chi manifesta le proprie convinzioni e la propria religione, deve anche accettare il suo rifiuto da parte di altri e anche la diffusione di dottrine ostili (Otto. Preminger Institut c/Austria del 20.9.1994 ric. n. 13470/87).

Proprio a questo proposito lo Stato deve assicurare che gruppi di opposte convinzioni e religioni si tollerino vicendevolmente: anche nell'ambito delle convinzioni religiose, va garantito il pluralismo che è un elemento fondante per una società democratica. Le autorità nazionali possono imporre limitazioni a vario titolo alla libertà di manifestare il proprio credo religioso.

Tali limitazioni potranno essere controllate dalla Corte nella loro conformità al principio di legalità. L'interesse generale della società, che può giustificare le limitazioni in questa materia, è diversificato, poiché non si tratta sempre di bilanciare gli interessi pubblici con quelli individuali, ma può trattarsi anche di confrontare interessi individuali divergenti.

Nella società democratica, le diverse religioni coesistono insieme e le limitazioni debbono ottenere lo scopo di conciliare i diversi gruppi religiosi. Ha particolare importanza in tali condizioni il rispetto del principio di tolleranza il che conduce a dover subire critiche da parte di coloro che non professano un identico credo o che sono atei o agnostici.

E veniamo ad esaminare due pronunce, una nazionale ed una della Cedu per avere un'idea di come in concreto viene valorizzata la norma costituzionale e quella pattizia.

### **Caso Rovato**

Nel novembre 2000 il Sindaco del Comune di Rovato – un paesino nella provincia di Brescia – al fine di salvaguardare **i valori cristiani** con ordinanza aveva disposto *“il divieto ai non professanti la religione cristiana di accedere ai luoghi sacri e di culto della predetta religione”* disponendo, altresì, *“l’istituzione di un’area di protezione e di sicurezza pari a mt. 15 lineari intorno ai luoghi sacri e di religione cristiana”*.

L’ordinanza veniva impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte di un avvocato facente parte dei Giuristi Democratici, il quale rivendicava il diritto di un libero cittadino, non professante la religione cristiana, di poter circolare liberamente entro il territorio nazionale.

Nel ricorso si sostiene che la predetta ordinanza viola gli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione che prevedono, in particolare, l’uguaglianza di tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, tra l’altro, “di religione” e la libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale e il principio di laicità dello Stato italiano, affermato dall’ultima versione del Concordato tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica (Trattato di Osimo).

Replica il Sindaco di Rovato che: 1) l’ordinanza non sarebbe in contrasto con la libertà religiosa; 2) va tenuto conto il principio di reciprocità in quanto nei paesi integralisti islamici è proibito accedere ai luoghi di culto se non con speciali permessi; 3) sia la CEDU che l’art. 16 della Costituzione Italiana prevedono la possibilità di limitare la circolazione per motivi di sanità, sicurezza, moralità; in questo senso l’ordinanza sarebbe stata adottata ai sensi art. 54 T.U. degli EE.LL. per salvaguardare l’incolumità pubblica.

In effetti, dal tenore dell'ordinanza, il provvedimento presenta le caratteristiche di atto in materia di pubblica sicurezza in quanto rivolto solo ad una categoria di persone presenti sul territorio nazionale individuabili esclusivamente a seguito di ipotetici accertamenti vietati, comunque, per legge.

Inoltre, la possibilità di adottare atti amministrativi in materia di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose è sottratta espressamente agli enti locali dalla l. 15.3.1997 (art. 3 c. 3) che ha delegato espressamente il Governo.

Il Consiglio di Stato con proprio parere emesso con l'ordinanza della 1° Sez. del 15.5.2002 ritiene l'ordinanza illegittima individuando ampiamente i diversi livelli di illegittimità.

Innanzitutto il CdS osserva che genericamente l'ordinanza include tutti i luoghi di culto cristiani ed è finalizzata ad una "speciale tutela" della Chiesa Cattolica, non più ammissibile alla luce della **l. n. 121 del 25.3.1985** con la quale è stato recepito il trattato di riforma del Concordato, che nel protocollo addizionale chiarisce, tra l'altro, che *"si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano"*.

Tutta la giurisprudenza seguita al Trattato di revisione concordataria afferma il principio dell'aconfessionabilità dello Stato e di divieto di adozione di provvedimenti che possano favorire determinati credi religiosi a discapito di altri.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 203/89 ha chiarito che: *"Le disposizioni del Concordato – pur godendo della particolare copertura costituzionale fornita dall'art. 7, ben possono essere soggette al sindacato della Corte ove sia denunciato il loro contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale...specificando il duplice divieto che i cittadini siano discriminati per motivi di religione e che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione"*.

Sempre con altra sentenza **n. 329 del 14.11.1997** la C.C. ha rafforzato il concetto di laicità dello Stato.

Premesso, pertanto, che l'ordinamento impone parità di trattamento delle religioni senza alcuna ingerenza dello Stato, l'ordinanza del sindaco di Rovato, oltre ad essere illegittima per violazione anche del disposto di cui all'art. 1 c. 3 della legge n. 59/97, come sopra precisato, potrebbe violare – scrive il CdS- proprio il

Concordato con la Santa Sede laddove si prevede che *“l’Italia assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto...”* vietando ad una categoria di persone, di fatto, l’ingresso e addirittura la possibilità di avvicinarsi ai luoghi di culto. L’ordinanza rappresenta un’indebita ingerenza nel libero esercizio del potere spirituale accordato alla Chiesa i cui intenti non possono essere conosciuti o interpretati arbitrariamente dal Sindaco del Comune di Rovato il quale, si rammenta, può intervenire con ordinanza solo per salvaguardare l’incolumità pubblica. Inoltre, è indiscutibile che il Sindaco di Rovato abbia utilizzato in maniera non conforme a legge lo strumento dell’ordinanza i cui effetti sono caratterizzati dalla provvisorietà, mirando, invece, a consolidare una situazione la cui disciplina è sottratta alla potestà dell’autorità locale.

Il provvedimento, conclude il CdS, lungi dal rispettarli, viola i principi generali dell’ordinamento giuridico relativi al divieto di discriminazione religioso (art. 3), all’eguaglianza delle confessioni religiose (art. 8), alla libertà di esercizio e di propaganda della fede religiosa (art. 19), alla libertà di circolazione su tutto il territorio italiano e di libera circolazione sul territorio europeo.

Infine, c’è da dire che il tema della reciprocità è del tutto fuori luogo. La libertà religiosa rientra tra i principi fondamentali inattaccabili perfino dalle leggi statali, ivi comprese quelle di ratifica dei trattati internazionali per cui non potrebbe mai essere ratificato un trattato concernente una clausola di reciprocità che nel nostro ordinamento recepisce una discriminazione avente ad oggetto l’appartenenza ad una determinata religione. E’ pertanto palesemente assurdo che un sindaco si arroghi il potere che nemmeno lo Stato potrebbe esercitare.

### **Il caso Lautsi / Italia**

E veniamo ad esaminare un caso che ha avuto una larga eco anche sulla stampa nazionale ed estera. Si tratta di un caso che, possiamo dire, fa scuola, anche se non credo si possa ritenere chiuso. Tutto nasce da un ricorso proposto dalla sig.ra Lautsi contro lo Stato italiano innanzi alla CEDU.

La sig.ra Lautsi vive in Italia ad Abano Terme ed è madre di due ragazzi, all’epoca di 11 e 13 anni, che frequentavano la Scuola Pubblica Vittorino da Feltre. La stessa lamentava l’esposizione nelle aule scolastiche di un crocifisso, secondo la stessa, contraria al principio di laicità dello Stato. Ella solleva la questione nel

corso di un incontro organizzato dalla scuola per l'elezione dei rappresentanti di classe facendo osservare che secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 4273/2000) la presenza di un crocifisso nelle aule di voto preparate per le elezioni politiche era stato già giudicato contrario al principio di laicità dello Stato. La direzione della scuola decide di mantenere il crocifisso nelle aule.

Questo provvedimento veniva impugnato innanzi il TAR del Veneto dalla sig.ra Lautsi che invoca la violazione degli artt. 3 e 19 della Costituzione italiana e dell'art. 9 della CEDU per la violazione del principio di laicità; ancora ella chiedeva al TAR di rimettere la questione alla Corte Costituzionale. Si costituisce nel processo il Ministero della P.I. che sostiene che l'esposizione del crocifisso si fondava sull'art. 118 del regio decreto n. 965 del 30.4.1924 e l'art. 119 del regio decreto n. 1297 del 1920 (disposizioni anteriori nella Costituzione e agli accordi tra l'Italia e la S. Sede). Il TAR nel giugno 2004 ritiene che la questione d'incostituzionalità non era manifestamente infondata per cui rimette agli atti alla C.C.. Inoltre, ritiene che la presenza del crocifisso, imposta agli alunni, ai genitori degli alunni e ai professori favorisce la religione cristiana a scapito delle altre religioni. Con ordinanza del 15.12.2004 la C.C. si dichiara incompetente in quanto le disposizioni poste a base del provvedimento non erano incluse in una legge ma in un regolamento non avente forza di legge per cui riprende la procedura innanzi al TAR che rigetta il ricorso stimando che il crocifisso era sia il simbolo della storia e della cultura italiana e, per conseguenza dell'identità italiana, sia il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza, come della laicità dello Stato per cui la Lautsi impugna la decisione innanzi il CdS che conferma la pronuncia del Tar sulla scorta della considerazione che *“la croce era divenuta uno dei valori laici della Costituzione italiana e rappresentava i valori della vita civile”*.

#### **Di qui il ricorso della Lautsi alla CEDU.**

Nel preambolo della sentenza la CEDU compie una prima disamina sulla legislazione richiamata dallo Stato Italiano rilevando come con la richiamata l. n. 121/85 è cambiato il quadro politico-costituzionale dei rapporti tra Italia e Chiesa Cattolica per cui il principio, proclamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come la sola religione dello Stato Italiano non è considerato più in vigore. Inoltre, la CC nella sentenza n. 508/2000 – riassumendo lo stato della giurisprudenza – afferma che dal principio fondamentale di uguaglianza di tutti i

cittadini senza alcuna distinzione di religione e della libertà di tutte le religioni di fronte alla legge (art. 8) deriva che l'attitudine dello Stato deve essere segnata dall'equidistanza e dall'imparzialità, senza tener conto del numero di aderenti ad una religione o ad un'altra.

In un'altra sentenza – scrive ancora la CEDU – la n. 203/1989 la Corte Costituzionale ha esaminato la questione del carattere non obbligatorio dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, affermando altresì che la Costituzione conteneva il principio di laicità (artt. 2, 3, 7,8,9,19 e 20) e che il carattere confessionale dello Stato era stato esplicitamente abbandonato nel 1985, in virtù del protocollo addizionale dei nuovi accordi con la S. Sede.

Secondo la ricorrente, scrive la CEDU, il crocifisso in realtà, ha soprattutto e innanzitutto, una connotazione religiosa. Il fatto che la croce abbia delle altre “chiavi di lettura” non comporta la perdita della sua principale connotazione, che è religiosa. Privilegiare dunque una religione con l'esposizione di un simbolo crea la convinzione agli allievi delle scuole pubbliche che lo Stato aderisce ad un credo religioso determinato. La posizione del Governo Italiano è quella esattamente contraria in quanto se la croce è certamente un simbolo religioso, essa investe anche altri significati in quanto non va sottaciuto un significato etico, comprensibile e apprezzabile indipendentemente dall'adesione religiosa o storica perché essa evoca dei principi che possono essere condivisi anche da chi non è di fede cristiana. Il messaggio della croce sarebbe dunque un messaggio umanista, perfettamente compatibile con la laicità ed accessibile a dei non cristiani, a dei non credenti.

In conclusione, sostiene il Governo Italiano, *“il simbolo della croce potendo essere percepito come sprovvisto di significazione religiosa, la sua esposizione in un luogo pubblico non costituirebbe in sé un attentato ai diritti e alle libertà garantite dalla C.”*. Questa conclusione sarebbe confortata dall'analisi della giurisprudenza della Corte che esige una ingerenza molto più attiva che la semplice esposizione di un simbolo per costituire una violazione del diritto di libertà di culto. In effetti, rileva ancora la difesa del G.I. il crocifisso è esposto nelle aule scolastiche ma non è richiesto agli insegnanti o agli alunni di fare un cenno di saluto o ancor meno di recitare preghiere in classe e neppure di portare alcuna attenzione al crocifisso.

Infine – sostiene sempre la difesa – per quanto riguarda la libertà di educare i bambini conformemente alle convinzioni dei genitori non è in causa: l'insegnamento in Italia è totalmente laico e pluralista, i programmi scolastici non contengono alcuna allusione ad una religione particolare e l'istruzione religiosa è facoltativa. A questo punto mi vien da ricordare – come risulta anche da una serie di pronunzie giudiziarie – che per l'insegnamento della religione (ovviamente diretto solo a chi ne fa richiesta) è necessario avere un nulla osta dal vescovo cattolico per la nomina del docente.

La CEDU contesta la tesi del Governo ricordando che la croce, e ancor di più il crocifisso, non possono essere percepiti che come simboli religiosi. L'esposizione di un tal simbolo potrebbe essere percepito come la venerazione istituzionale del medesimo.

### **La sentenza della Corte**

Nel contesto dell'insegnamento, ricorda la C., la neutralità dello Stato dovrebbe garantire il pluralismo. Questa considerazione, ad avviso della C., porta a ritenere che lo Stato debba astenersi d'imporre, anche indirettamente, un credo religioso, nei luoghi ove le persone sono dipendenti da lui o ancora in quei posti dove i soggetti siano particolarmente vulnerabili. La scolarizzazione dei minori rappresenta un settore particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il potere vincolante dello Stato è imposto a dei soggetti che mancano ancora (secondo il livello di maturità del bambino) della capacità critica che consente di prendere distanza rispetto al messaggio che deriva da una scelta preferenziale manifestata dallo Stato in materia religiosa.

In effetti, rileva la C., nei paesi in cui la grande maggioranza della popolazione aderisce ad una religione precisa, la manifestazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza restrizione alcuna, può costituire una pressione sugli allievi che non praticano detta religione o su quelli che aderiscono ad altro credo religioso.

Il Governo giustifica il fatto di esporre il crocifisso facendo riferimento al messaggio morale previsto dalla fede cristiana, che trascende i valori costituzionali laici, al ruolo della religione nella storia italiana come le sue radici nella tradizione italiana.

Esso attribuisce al crocifisso un significato neutro e laico: è sì un simbolo religioso ma può rappresentare anche altri valori. Ad avviso della C., il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati tra i quali quello religioso è predominante. La presenza del crocifisso, dunque, nelle aule scolastiche va aldilà dell'uso dei simboli nei contesti storici specifici.

L'esposizione di uno o più simboli religiosi non può giustificarsi né con la richiesta di alcuni genitori che desiderino una educazione religiosa conforme alle loro convinzioni, né come sostiene il G., dalla necessità di un compromesso necessario con i partiti politici d'ispirazione cristiana. Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell'educazione pubblica dove la frequenza è richiesta senza discriminazione religiosa e di cercare di inculcare un pensiero critico.

La C. non vede come l'esposizione, nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (religione maggioritaria in Italia) possa servire il pluralismo educativo che è essenziale al preservare una società democratica come la concepisce la C..

La C., stima ancora che l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una confessione religiosa nell'esercizio di una funzione pubblica limita il diritto dei genitori di educare i loro figli – secondo le loro convinzioni -. Ancora considera che tale misura violi questi diritti perchè le restrizioni sono incompatibili con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della funzione pubblica, in particolare nel settore dell'educazione.

### **Considerazioni finali**

Secondo una tesi maggioritaria – il crocifisso – a differenza di altri simboli – non avrebbe una capacità di proselitismo così come non è in grado di condizionare la libertà di credo o di intaccare la libertà nella scelta dei modelli educativi seguiti dai genitori.

Ebbene, credo non sia apprezzabile neppure per un credente che un simbolo religioso forte come può essere la croce e il crocifisso che rimanda a tutta la storia sofferta del cristianesimo possa essere ridotto ad un oggetto di arredo che non ha alcuna influenza sui minori. Basta non guardarlo, far finta che non ci sia. Credo sia un affronto tutto ciò per un credente. Ma anche se si volesse parlare di neutralità del simbolo, ebbene non si vede come e perché lo Stato italiano si sia affannato a

difenderne l'esposizione nei locali pubblici ed in particolare, per quanto ci riguarda, nelle aule della scuola pubblica, dove, a maggior ragione, è opportuno sottolineare la neutralità e laicità dello Stato.

A contrario, se lo Stato si vuol mantenere estraneo alle dinamiche religiose e rispettare fino in fondo quello che è un preciso obbligo costituzionale, pur nella considerazione della maggioranza cattolica della popolazione, ma proprio in considerazione di questo, deve escludere qualsiasi comportamento che possa indurre a pensare che un certo culto religioso, anche se professato dalla maggioranza della popolazione, possa ricevere dallo Stato un trattamento di favore rispetto agli altri culti religiosi.

**Febbraio 2012**

**(Avv. E. Oropallo)**